



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Dipartimento per la Regolazione  
Progetto RDE  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 15 Febbraio 2016*

**Osservazioni al DCO 623/2015/R/eel "Ulteriori orientamenti in merito alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015"**

Ringraziando come sempre per l'opportunità di confronto sul tema in oggetto, **ribadiamo il nostro netto disaccordo in merito al procedimento avviato con la Delibera 333/2015 per la determinazione della modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi del periodo 2012-2014 ed il relativo effetto retroattivo.**

Ricordiamo innanzitutto a tale proposito come le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in tema abbiano annullato la precedente Delibera 342/12 ed i provvedimenti collegati **non soltanto per difetto di forma (assenza di consultazione e difetto di motivazione sull'urgenza) ma anche per significative criticità di sostanza.**

Citiamo in tal senso alcuni ben chiari passaggi delle succitate sentenze: *"non costituendo affatto gli interventi di trading attività illecita o indebita"* (sentenza TAR Lombardia 1648/2014); mentre il CdS riscontrava *"aporia logica fra: i) (da un lato) la scelta dell'Autorità di modificare in via di urgenza la disciplina dello sbilanciamento (assumendo la sussistenza di condotte 'parassitarie e indebite' che erano talmente indimostrate da imporre il contestuale avvio di un'indagine conoscitiva) e ii) (dall'altro) la scelta di confermare in via di principio i contenuti della richiamata scelta regolatoria d'urgenza nonostante che – all'esito dell'istruttoria disposta nell'agosto del 2012 – la stessa Autorità avesse dovuto ammettere l'assenza di rischi effettivi per il sistema elettrico e l'insussistenza di comportamenti scorretti addebitabili alle imprese del settore"* (sentenza CdS 1532/2015); e, infine, *"l'estensione della disciplina contenuta nella deliberazione annullata ha un'efficacia retroattiva che si pone in contrasto con la libertà di iniziativa economica e con l'affidamento venutosi a creare in capo agli operatori"* (sentenza TAR Lombardia 1648/2014).



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Non condividiamo affatto pertanto l'interpretazione della questione che riterrebbe di poter ancora regolare retroattivamente il periodo 2012-2014, tanto più che l'applicazione della soluzione proposta porterebbe quasi sicuramente a nuovi contenziosi.** Anzi, ancora una volta, invitiamo semmai a condurre un'analisi approfondita ed estesa a tutto il periodo per dimostrare se e quali rischi e quali danni il sistema abbia effettivamente dovuto sostenere per effetto dell'attività di trading svolta dai grossisti.

A tal proposito vale la pena di evidenziare anche che, come peraltro ribadito dalla stessa Autorità nel 2012 nella propria "Relazione tecnica sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva in merito alle dinamiche del mercato dell'energia elettrica in Sardegna", allo stato attuale Terna non ha ancora a disposizione il simulatore in grado di riprodurre gli esiti di tutte le fasi del MSD (incluso pertanto il mercato di bilanciamento). Non risulta nemmeno in tal senso che sia intervenuta alcuna modifica alla Deliberazione ARG/elt 115/08, esigenza evidenziata dalla stessa Autorità nel 2012. La messa a disposizione di un sistema regolamentato di accesso alla versione aggiornata del simulatore è condizione necessaria per poter attribuire in maniera precisa le eventuali responsabilità e l'impatto di eventuali comportamenti contrari ai principi di diligenza, perizia e prudenza (di tutti gli operatori economici rilevanti, nessuno escluso).

Come già affermato in precedenza, sottolineiamo infatti che, se come indicato nelle premesse di cui alla Delibera 333/2015/R/eel, si ritiene di dover porre rimedio a "situazioni sproporzionate" di operatori (UP abilitate in particolare con margini di scelta limitati) che, pur avendo anch'essi operato nel pieno rispetto delle regole, avessero subito un danno a seguito delle succitate sentenze amministrative, si dovrà pertanto farlo con misure specifiche e circoscritte a tali operatori, come già successo in passato, senza prefigurare modifiche retroattive della regolazione.

Non convince affatto in tal senso anche il riferimento fatto all'istanza di sospensione cautelare proposta dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia 1648/2014. Infatti appare ugualmente legittimo aver conformato la propria condotta alla regolazione previgente alle deliberazioni annullate anche semplicemente in attesa (a proprio rischio e pericolo) del pronunciamento del Tar stesso. Elaborare un comportamento in attesa di un certo pronunciamento giudiziario rientra nella libertà d'impresa, e in questo non ha una maggiore rilevanza la succitata istanza di sospensione cautelare.

Sottolineiamo anche in tal senso come in passato, a seguito di un altro significativo contenzioso relativo agli sbilanciamenti delle fonti rinnovabili non programmabili, nella Delibera 522/2014, proprio in risposta alle osservazioni ricevute da operatori del settore che riscontravano effetti economici indesiderati nella regolazione successiva all'annullamento delle precedenti normative, **l'Autorità stessa abbia rilevato come "gli operatori si trovano**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*comunque esposti all'incertezza propria di un contenzioso che, in caso di annullamento delle disposizioni dell'Autorità, avrebbe comportato l'applicazione, al periodo pregresso, delle disposizioni previgenti*": non appare chiaro quindi il motivo per il quale tale affermazione verrebbe oggi smentita.

**Ribadiamo infine la necessità che la trattazione della materia sia il più chiara e oggettiva possibile, evitando il rischio di arbitri e di definizioni che richiamano al concetto di "buoni" e "cattivi".**

Pertanto anche in questa sede ricordiamo che non è affatto chiaro ed esaustivo un obbligo di conformarsi a molto generali principi astratti di "diligenza, prudenza, perizia e previdenza", i quali semmai di fatto aumentano l'incertezza di chi opera, rendendo altresì assai più difficilmente gestibile l'uniformità di trattamento tra gli operatori.

Ribadiamo pertanto anche la richiesta di definizione di parametri operativi più chiari, per rendere almeno meno opinabili le prescrizioni della succitata Delibera 525/2014 "Modifiche e integrazioni alla disciplina degli sbilanciamenti effettivi di energia elettrica".

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi